

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

233^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Relatore ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 6.0.100, 6.0.200, 6.0.300 e 7.100, mentre il Governo ha presentato gli emendamenti 1.200, 6.0.400, 6.0.500, 7.0.100 e 10.0.100, tutti pubblicati in allegato al resoconto.

Per tali emendamenti e per l'emendamento 1.100 propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 13 di giovedì 6 febbraio.

La pubblicazione degli eventuali subemendamenti è prevista nella seduta di venerdì 7 febbraio, mentre l'esame di tutti gli emendamenti è previsto a partire dalla seduta di martedì 11 febbraio alle ore 14,30, e proseguirà nelle sedute di mercoledì alle ore 8,45 e 14, e di giovedì alle ore 8,45 e 14, ove necessario.

Il Presidente comunica, inoltre, che la senatrice Pellegrino ha ritirato l'emendamento 6.20, mentre la senatrice Murelli ha trasformato l'emendamento 6.10 nell'ordine del giorno G/1258/9/4, pubblicato in allegato al resoconto.

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento del Senato, il Presidente ritiene che ad una prima valutazione appaiono tutti ammissibili in quanto rispondenti all'oggetto proprio del disegno di legge di delegazione europea, come previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Permangono dei dubbi solo in relazione agli emendamenti 6.0.1, 6.0.31 e 15.0.1, relativamente ai quali si riserva un supplemento di riflessione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 11,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1258

G/1258/9/4 (già em. 6.10)
Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,
premesso che:

l'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa al fine vita dei pannelli fotovoltaici;

la specificità dei pannelli fotovoltaici rende necessario mettere in atto adeguate misure di semplificazione della disciplina nazionale vigente, in linea con le previsioni della Direttiva, specificatamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti dai pannelli fotovoltaici per poter tenere in considerazione le loro caratteristiche peculiari di gestione e trattamento;

a causa dei diversi regimi intervenuti nel corso degli anni, la disciplina sui rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici si presenta oggi non sempre di facile interpretazione, soprattutto per gli operatori del settore creando inevitabili inefficienze nella gestione di tali rifiuti, con ripercussioni sul conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei pannelli fotovoltaici a fine-vita nonché inutili aggravii per le imprese;

alla luce di quanto sopra, si rende necessario semplificare il quadro normativo relativo alla gestione del fine-vita dei pannelli fotovoltaici, e rinforzare la *governance* sulla tracciabilità delle varie fasi di gestione dei RAEE, tra cui raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti elettrici, nonché di attivare un meccanismo di consultazione periodica con le associazioni delle piccole e medie imprese, al fine di rinforzare il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione delle norme;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivare un meccanismo di consultazione e di indirizzo per i RAEE da pannelli fotovoltaici, anche al fine di considerare la definizione di un raggruppamento autonomo RAEE specifico, che assicuri la completa tracciabilità dell'intero ciclo di vita di ogni pannello immesso sul mercato, consentendo in tal modo di tenere traccia dei rifiuti prodotti e dei relativi trattamenti;

rafforzare i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei *trust* istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati e valutare anche per i moduli non incentivati l'applicazione di un modello di finanziamento più equo e trasparente, in linea con quanto previsto per le altre AEE e con i pertinenti standard europei;

riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento RAEE, al fine di rafforzarne il ruolo sulla tracciabilità in tutte le fasi di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti elettrici ed elettronici e per verificare il raggiungimento degli obiettivi europei, nonché di attivare un meccanismo di consultazione periodica tra l'amministrazione centrale pertinente e le associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese, al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione della normativa europea e valutarne il relativo impatto.

Art. 1

1.200

Il Governo

Al comma 1, allegato A, dopo il punto 15), aggiungere il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.»

Art. 3

3.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'allegato A, sopprimere il punto 10).

Art. 6

6.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento, nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina eurounitaria e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, comma 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dal nuovo articolo 27-*bis* della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori attraverso le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente alla individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune,

senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina eurounitaria, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte ad evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.200

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;

b) riordinare, anche alla luce degli sviluppi della reportistica eurolunitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE e sul portale delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;

c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacultura;

d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;

f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), quantificati in euro 500.000 per l'anno 2026, in euro 500.000 per l'anno 2027 e in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) per un importo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.300

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di "piattaforma di lavoro digitale" contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella richiamata direttiva (UE) 2024/2831;

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 47-*octies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.400

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emmissive, prevedendo vincoli di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale ed a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emmissivi;

c) assegnare all'Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, ad integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria *indoor*, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria *indoor* è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

6.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) del 24 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991, e nel Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2024/1991.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 7

7.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le parole:* «i termini indicati al comma 2-bis»;

b) *al comma 2:*

1. *alla lettera b), prima delle parole:* «coordinare le disposizioni», *inserire le seguenti:* «ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero,» *e sopprimere le parole:* «o per gli altri dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente»;

2. *alla lettera d), dopo le parole:* «in ogni caso,» *inserire le parole:* «a fini di coordinamento investigativo,», *sostituire le parole:* «i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» *con le parole:* «i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis» *e sostituire le parole:* «407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» *con le parole:* «118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

3. *alla lettera g), dopo le parole:* «conformemente ai criteri ivi indicati» *inserire le parole:* «anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

4. *alla lettera l) sostituire le parole:* «l'organo giurisdizionale competente» *con le parole:* «le autorità giudiziarie competenti»;

5. *alla lettera n), dopo le parole:* «sistema informatico decentrato» *inserire le parole:* «, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali»

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) ed l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, cui provvede entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»*

7.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009, in materia di condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055, che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 10

10.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per

quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini e per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositarlo e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Consob in coerenza con quanto già previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014, tenendo conto delle circostanze, limiti e dei criteri di alternative previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del Regolamento (UE) 2024/2809;

c) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal Regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2809;

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-quinquies, del regolamento (UE) n. 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del Regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

f) confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2017/1129;

g) attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c) del regolamento (UE) 2024/2809;

h) attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-*bis*, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809 anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta Autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della citata direttiva;

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni di cui all'art. 127-*sexies* del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

e) attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la Consob adotti tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, entro il 5 giugno 2026.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della Consob, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente comma, attribuendo alla medesima potere di:

1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-*quater*, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 2, della direttiva (UE) n. 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice

di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea dei mercati e degli strumenti finanziari (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;

2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il dieci per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51-*bis*, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 4, della direttiva (UE) 2024/2811.

7. La Consob emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 25 giugno 2026, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal regolamento anzidetto;

b) attribuire:

1) alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui all'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2) alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987;

3) alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

1. delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze di cui agli articoli 79-*quinquies* e 79-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998;

2. delle funzioni previste dall'articolo 4 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

1) per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987;

2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato decreto legislativo che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare;

d) attribuire alla Consob, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per

le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, o se successiva dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

10. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 ottobre 2025 uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/790 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative europee;

b) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette Autorità;

c) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob adottino tale disciplina entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/791;

d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 39-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

12. Il Governo è delegato ad adottare entro il 16 luglio 2026 uno o più decreti legislativi per il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale.

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2011/61, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2009/65, come modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (UE) 2024/927 apportando le opportune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e).

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5-bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE)

2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA di prevedere che le proprie Autorità competenti autorizzino il GEFIA a nominare un depositario) stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dal medesimo articolo 21, della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'art. 1 punto 10) della direttiva (UE) 2024/927.

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4-*octies*, della direttiva 2011/61/UE come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b) della direttiva (UE) 2024/927 che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio.

e) attribuire alla Consob e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera a).

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza, indagine, ispettivi, e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto del riparto previsto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2024/927;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58/1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della richiamata Parte V, Titolo II del citato testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi ivi richiamati, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;

b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-*bis*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77 quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2,

d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come inserito dalla direttiva (UE) 2025/2;

e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le proprie competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2;

16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2025

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha presentato anche l'ulteriore emendamento 1.300, pubblicato in allegato al resoconto.

Al riguardo, propone di fissare alle ore 18 di lunedì 10 febbraio prossimo il termine finale per la presentazione di subemendamenti al suddetto emendamento del Governo.

Informa, inoltre, che il senatore Liris ha trasformato l'emendamento 6.0.31 nell'ordine del giorno G/1258/10/4 e che il senatore Zullo ha trasformato l'emendamento 15.0.1 nell'ordine del giorno G/1258/11/4, entrambi pubblicati in allegato al resoconto.

Complessivamente sono stati presentati 45 subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda, infine, che l'esame di tutti gli emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno è previsto a partire dalla seduta di martedì 11 febbraio alle ore 14,30, e proseguirà nelle sedute di mercoledì alle ore 8,45 e 14, e di giovedì alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che la senatrice Murelli ha fatto pervenire la richiesta di programmare, nel periodo che va dal 18 al 27 febbraio prossimi, un breve ciclo di audizioni in merito all'esame del COM(2024) 576, in materia di cooperazione delle autorità di contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, e del COM(2024) 577, in tema di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, sui quali è relatrice.

Propone quindi di fissare per martedì 11 febbraio, alle ore 13, il termine per proporre nominativi di soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1258

G/1258/10/4 (già em. 6.0.31)

Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

premesso che:

i farmaci senza obbligo di prescrizione medica sono destinati al trattamento di disturbi comuni e non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale;

attualmente, la normativa italiana vieta la cosiddetta "pubblicità ricordo" per i medicinali, ossia quella forma di comunicazione che si limita a riportare la sola denominazione del farmaco con il solo scopo di rammentarla al pubblico;

tale divieto non trova giustificazione considerato che la pubblicità ricordo non induce ad acquisti irrazionali o confusione tra prodotti;

la pubblicità ricordo è ammessa in diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Olanda e Belgio, e le direttive dell'Unione europea la includono tra le forme di pubblicità consentite;

considerato che:

la possibilità di reintrodurre la pubblicità ricordo rappresenterebbe un adeguamento della normativa italiana agli *standard* europei, garantendo pari condizioni competitive alle aziende farmaceutiche operanti in Italia rispetto a quelle di altri Stati membri;

il ripristino di tale forma di pubblicità non comporterebbe alcun rischio per la salute pubblica, dal momento che si limiterebbe a rafforzare la riconoscibilità di farmaci già disponibili senza obbligo di prescrizione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel quadro normativo italiano, la possibilità di utilizzare la pubblicità ricordo per i farmaci senza obbligo di ricetta, nel rispetto delle disposizioni europee in materia.

G/1258/11/4 (già em. 15.0.1)

Zullo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'articolo 15, della legge 6 agosto 2013, n. 97, detta i criteri per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 in materia di biocidi;

il Ministero della salute è designato quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, a provvedere agli adempimenti previsti dallo stesso al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un decreto ministeriale, ad integrazione del precedente decreto del Ministro della salute del 10 febbraio 2015, per individuare gli enti pubblici che, per ciascuna delle tipologie di prodotti "biocidi", rilascino il parere obbligatorio di approvazione del principio attivo.

Art. 1

1.100/1

Sensi, Verini, Rojc, Bazoli, Malpezzi

All'emendamento 1.100, dopo il capoverso «15-bis)» aggiungere il seguente:

«15-ter) direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").»

1.100/2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 1.100, dopo il punto 15-bis), aggiungere i seguenti:

«15-ter) Direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);

15-quater) Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.200/1

[Satta](#), [Zaffini](#)

All'emendamento 1.200, dopo il punto n. 15-bis, aggiungere il seguente:

« 15-ter) Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024 che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. »

1.200/2

[Zanettin](#), [Fazzone](#)

All'emendamento 1.200, dopo il punto 15-bis) aggiungere i seguenti:

"15-ter) Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

15-quater) Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE".

1.300/1

[Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#), [Stefani](#)

All'emendamento 1.300, alla fine inserire il seguente punto:

«15-sexies) Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

1.300

Il Governo

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto 15), aggiungere i seguenti:

«15-bis) Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

15-ter) Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di

trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

15-*quater*) Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

15-*quinqües*) Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.»

Art. 3

3.0.100/1

[Rojc](#), [Bazoli](#), [Sensi](#)

All'emendamento 3.0.100, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «sanzioni penali» inserire le seguenti: «o misure penali o non penali accessorie».

Art. 6

6.0.100/1

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sopprimere la lettera a)

6.0.100/2

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere modalità di autorizzazione e registrazione degli impianti di allevamento che garantiscano il pieno rispetto della disciplina eurounitaria, nonché definire le connesse tariffe istruttorie e i relativi controlli;».

6.0.100/3

[Naturale](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla competenza regionale» con le seguenti: «allo Stato, alle Regioni e Province autonome, ciascuno per i propri ambiti di competenza».

6.0.100/4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 6.0.100, comma 1, sopprimere le lettere b), e) e i).

Conseguentemente, al comma 4:

- 1) sopprimere le seguenti parole: «b)» ed «e)»;
- 2) sostituire le parole: «h) e i)», con le seguenti: «e h)».

6.0.100/5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b)

6.0.100/6

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sopprimere la lettera b)

6.0.100/7

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera b), sostituire le parole da «prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE» fino alle parole: «in materia» con le seguenti: «di stabilire requisiti generali vincolanti».

6.0.100/8

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: "nel loro complesso" fino alle parole: "a scala locale"

6.0.100/9

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera d), sostituire le parole: "valorizzando quelli già esistenti" con le parole: "favorendo le migliori tecniche disponibili" e sopprimere le parole da: "che rendono necessario" fino alla fine della lettera.

6.0.100/10

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera e) sostituire le parole: "in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti", con le seguenti: "garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse e prevedendo il coinvolgimento limitatamente nella fase decisoria dei soli soggetti".

6.0.100/11

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera f), dopo le parole: "siano applicabili" inserire la seguente: "anche" e sopprimere le parole da: "e introducendo" fino alla fine della lettera.

6.0.100/12

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.100, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera h), sopprimere le parole da "anche in deroga" fino alle parole: "24 novembre 1981, n. 689".

6.0.200/1

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché predisporre e mettere successivamente a disposizione i dati in modo aggregato, anche attraverso l'elaborazione di statistiche e tabelle di sintesi;».

6.0.200/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 6.0.200, comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "b), c)".

6.0.200/3

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) riordinare e razionalizzare le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE e sul portale delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative sul tema e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;».

6.0.200/4

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera b), sostituire le parole «come la disciplina in materia di combustibile solido secondario,» con le seguenti «correlate al tema oggetto del regolamento,».

6.0.200/5

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, sopprimere la lettera c)

6.0.200/6

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.200, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera d) sostituire le parole: «prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti» con le seguenti: "stabilire".

6.0.200/7

[Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.200, capoverso "Art. 6-bis", comma 2, lettera d), sostituire le parole: "possano essere" con le parole: "siano" e dopo le parole: "la valutazione" inserire le seguenti "e i controlli".

6.0.300/1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera c) dopo le parole: "mediante piattaforme digitali", inserire le seguenti: ", a esclusione delle attività rientranti nelle vendite dirette a domicilio di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173 e di agente di commercio di cui alla legge 3 giugno 1985, n. 204".

6.0.300/2

[Murelli](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione degli agenti di commercio, di cui agli articoli da 1742 a 1752 del codice civile, e degli incaricati alla vendita diretta, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173».

6.0.300/3

[Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "definire le procedure" inserire le seguenti: "di autorizzazione da parte dei lavoratori al trattamento dei dati personali nonché quelle";

b) aggiungere in fine le seguenti parole: ", nel pieno rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/2831";

6.0.300/4

[Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sopprimere la lettera e).

6.0.300/5

[Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere una tutela previdenziale coerente alla situazione occupazionale prevista dalla normativa vigente;"

6.0.300/6

[Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: ", che deve in ogni caso rispettare quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300".

6.0.300/7

[Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: "g) garantire che vi sia un adeguato controllo e monitoraggio sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché che le medesime decisioni possano essere contestate e riesaminate, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831;"

6.0.300/8

[Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831".

6.0.300/9

[Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

All'emendamento 6.0.300, capoverso "Art. 6-bis", comma 1, lettera h), dopo le parole: "misure di prevenzione" inserire le seguenti: "delle malattie professionali, dello stress da lavoro correlato e".

6.0.400/1

[Minasi](#), [Centinaio](#), [Murelli](#), [Claudio Borghi](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "vincoli di" con le seguenti: "le necessarie misure di" e le parole: "prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il" con le seguenti: "assicurando un adeguato".

6.0.400/2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 6.0.400, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera b) sostituire le parole: "prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere" con le seguenti: "prevedendo il tempestivo esercizio del potere sostitutivo dello Stato qualora le Regioni e le Province autonome non adottino o aggiornino i piani regionali e non permettano".

6.0.400/3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 6.0.400, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole: «nella vigente normativa» inserire le seguenti: «, facendo seguito a quanto evidenziato nell'"Air Pollution Strategy" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 (documento dell'ISS - GdS, gruppo di studio nazionale inquinamento indoor)».

6.0.400/4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

All'emendamento 6.0.400, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane dal trattamento delle acque reflue, agli allevamenti intensivi, impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni".

6.0.500/1

[Rojc, Sensi](#)

All'emendamento 6.0.500, capoverso "Art. 6-bis", comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13" con le seguenti: "articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14";

b) sostituire le parole: "articoli 5, 10, 11, 12 e 13" con le seguenti: "articoli 10, 11, 12 e 13";

6.0.500/2

[Zanettin, Fazzone](#)

All'emendamento 6.0.500, al capoverso "Art. 6-bis", al comma 3, sostituire le parole: "previo parere" con le seguenti: "previa intesa".

Art. 7

7.100/1

[Rojc, Bazoli, Sensi](#)

All'emendamento 7.100, alla lettera b), sopprimere il numero 3.

7.0.100/1

[Rojc, Sensi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "con particolare riferimento" fino alla fine della lettera con le seguenti: "garantendo in ogni caso il rispetto di quanto previsto in materia di accertamento e verifica dei requisiti e delle condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (UE) n. 2020/1055 per l'esercizio della professione di trasportatore su strada".

7.0.100/2

[Rojc, Sensi](#)

All'emendamento 7.0.100, capoverso "Art. 7-bis", alla rubrica, sostituire le parole: "che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009" con le seguenti: "che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada".

Art. 10

10.0.100/1

[Murelli, Centinaio, Claudio Borghi](#)

All'emendamento 10.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "dodici";

b) al comma 2, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";

c) al comma 3, sopprimere le parole: "entro il 5 dicembre 2026, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

d) al comma 4, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";

e) al comma 5, sopprimere le parole: ", entro il 5 giugno 2026";

f) al comma 6, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";

g) al comma 8, sostituire le parole: ", entro il 25 giugno 2026," con le seguenti: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge";

h) al comma 9, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";

i) sostituire il comma 10 con il seguente: "10. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi: a) per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/790 e b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

j) *al comma 11, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

k) *al comma 12, sopprimere le parole: "entro il 16 luglio 2026";*

l) *al comma 13, sostituire le parole: "32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234," con le seguenti: "1, comma 1,";*

m) *al comma 14, sopprimere le parole: "secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,";*

n) *al comma 15, sostituire le parole: "ivi richiamate" con le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1,".*

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere i punti 7) e 8) dell'Allegato A».

10.0.100/2

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

All'emendamento 10.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809" con le seguenti: "entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1";*

b) *al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3";*

c) *al comma 7, sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811" con le seguenti: "entro 180 giorni alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5";*

d) *al comma 9, lettera d), sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8";*

e) *al comma 11, lettera c), sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10";*

f) *al comma 16, sostituire le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2" con le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14".*

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

235^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Spagnolli ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 13.25, 13.28 e 13.30.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede preliminarmente delucidazioni in merito al recepimento di una direttiva europea, come evocato da alcuni organi di stampa, che possa condurre all'introduzione dell'uso del braccialetto elettronico per i migranti assegnati ai centri di trattenimento.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come, tra gli emendamenti presentati dal Governo, non vi sia alcuna proposta in tal senso.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G/1258/1/4, al quale aggiunge la propria firma il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il relatore [SCURRIA](#) (FdI) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole con una riformulazione dell'impegno.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la riformulazione.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime la contrarietà, a nome dei Senatori del suo Gruppo di appartenenza, sull'ordine del giorno in esame e chiede che sia posto in votazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno G/1258/1/4 (testo 2), pubblicato in allegato, che è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/2/4, sottoscritto dal senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime forte contrarietà sull'ordine del giorno che mira a facilitare l'esportazione in Russia e Bielorussia di prodotti a uso non duale oggetto di deroga dalle sanzioni nazionali, europee ed internazionali, evitando l'identificazione dell'utilizzatore finale. Rimarca quindi la gravità della questione, concernente un contesto di guerra e un ambito produttivo commerciale soggetto a rigida sorveglianza.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che si tratta di materiali che non rientrano tra quelli a duplice uso e che sono oggetto di deroga dalle sanzioni. Si mostra comunque disponibile a espungere le ultime parole relative all'identificazione dell'utilizzatore finale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la certificazione dell'utilizzo finale di un prodotto è una modalità che assicura la tutela della legalità e che è utilizzata in ambito doganale. Propone comunque l'accantonamento dell'emendamento per un ulteriore approfondimento.

La Commissione conviene.

Sull'ordine del giorno G/1258/3/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano il proponente al ritiro.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira, quindi, l'ordine del giorno G/1258/3/4.

Sull'ordine del giorno G/1258/4/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, i senatori [SATTA](#) (FdI) e [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) e le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [ROJC](#) (PD-IDP).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/4/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/5/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, il senatore [SATTA](#) (FdI) e la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/5/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/6/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole solo sul secondo impegno.

Aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, il senatore [SATTA](#) (FdI).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/6/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1258/7/4 che, sottoscritto dal senatore Satta, posto ai voti, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/8/4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, previa riformulazione dell'impegno.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno, come riformulato, il senatore [SATTA](#) (FdI) e la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1258/8/4 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1258/9/4 che, posto ai voti, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/1258/10/4, sottoscritto dal senatore Satta, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere il motivo del parere favorevole su questo ordine del giorno, essendo stato espresso un parere di tenore opposto sull'ordine del giorno n. 3, finalizzati entrambi alla reintroduzione della pubblicità ricordo.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'impegno dell'ordine del giorno in esame è formulato in modo meno imperativo e prevede espressamente il rispetto delle disposizioni europee in materia.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) esprime rammarico per non aver potuto modificare il proprio ordine del giorno nei termini previsti da quello ora in esame e chiede, pertanto, l'accantonamento dello stesso ai fini di una valutazione complessiva.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'ordine del giorno G/1258/10/4.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1258/11/4 che, posto ai voti, è approvato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che si intendono illustrati.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, parere contrario sull'emendamento 1.3 e sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2, e parere favorevole sugli emendamenti e subemendamenti 1.100, 1.200/1, 1.200/2, 1.200, 1.300/1 e 1.300.

Posti quindi ai voti, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che la contrarietà all'emendamento 1.3 deriva dalla preferenza per l'emendamento 6.0.300 del Relatore, che prevede anche i criteri specifici di delega, inerenti alla medesima direttiva.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario al subemendamento 1.100/1.

Il rappresentante del GOVERNO motiva tale parere ricordando che il termine per il recepimento della direttiva cosiddetta anti SLAPP non è imminente e, stante la natura particolarmente complessa della direttiva e della sua attuazione, non pare idoneo lo strumento dell'inserimento nell'Allegato, dovendosi piuttosto valutare l'elaborazione di criteri di delega specifici.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) non ritiene convincente la motivazione, considerato il tema sensibile, nel mondo dell'informazione, delle querele temerarie e l'occasione preziosa

costituita dall'esame dello strumento legislativo idoneo al recepimento delle direttive europee.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) aggiunge la propria firma al subemendamento.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 1.100/1 è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO motiva anche il parere contrario anche sul subemendamento 1.100/2, in considerazione della necessità di elaborare principi e criteri di delega specifici per il recepimento delle direttive sulla navigazione marittima indicate nella proposta emendativa.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene paradossale che il Governo proponga l'inserimento in Allegato, e quindi senza criteri specifici di delega, di una analoga direttiva sul trasporto marittimo, anch'essa con scadenza non ravvicinata, mentre afferma di non voler fare lo stesso con le due direttive, in materia analoga, riportate nel subemendamento in esame.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 1.100/2 è respinto.

Sono poi approvati, con distinte votazioni, l'emendamento 1.100, i subemendamenti 1.200/1 e 1.200/2, l'emendamento 1.200, il subemendamento 1.300/1 e l'emendamento 1.300.

Su richiesta del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), il [PRESIDENTE](#) accantona l'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono: un parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3.1; un invito al ritiro sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; un parere favorevole sull'emendamento 3.8 e favorevole, con riformulazione identica ad esso, sull'emendamento 3.9; un parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 (testo 2), 3.16; un invito al ritiro sugli emendamenti 3.17, 3.18, 3.19; un parere contrario sul subemendamento 3.0.100/1 e un parere favorevole sull'emendamento 3.0.100.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) illustra la riformulazione dell'emendamento 3.1.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) esprime la forte contrarietà dei senatori appartenenti al suo Gruppo per la debole tutela dei consumatori che usufruiscono di finanziamenti.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ricorda la storia pregressa della questione trattata dall'emendamento in esame, portata avanti dai senatori del gruppo Lega. Ritiene che la soluzione prospettata sia pregiudizievole degli interessi dei consumatori nei casi di estinzione anticipata dei finanziamenti. Chiede quindi di comprendere come la riformulazione proposta sia coerente con il superamento dei motivi ostativi suddetti.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il senatore Garavaglia, primo firmatario dell'emendamento in esame, ha seguito l'attuazione della direttiva sul credito al consumo e conosca, quindi, nel dettaglio la questione.

L'emendamento 3.1 pone, nel primo principio, l'esclusione dall'applicazione della direttiva dei contratti di finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, salario o pensione; nel secondo principio la disciplina transitoria del pregresso, a tutela dei consumatori; e nel terzo la compatibilità per i finanziamenti chiusi anticipatamente. L'emendamento è quindi volto alla trasparenza e alla tutela dei consumatori. Ritiene, in ogni caso, di poter accogliere la riformulazione del Relatore e del Governo.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ricorda la necessità di assicurare una maggiore tutela soprattutto ai consumatori più deboli, ossia quelli che ricorrono alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione perché non hanno altre disponibilità e per i quali lo strumento del prestito è spesso una fonte fondamentale per bisogni primari come quello delle cure sanitarie.

Se quindi si esclude il rimborso per le spese anticipate dalla tutela normativa si crea un pregiudizio per queste persone ed è, a suo avviso, per questo motivo che la proposta emendativa, pur presentata in altre sedi, non è ancora stata approvata.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) concorda con il senatore Sensi. L'emendamento non va a vantaggio delle persone fragili e impedisce una libera scelta rispetto a spese il cui rimborso rischia di non essere più tutelato. Chiede quindi una più attenta valutazione dell'emendamento.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) precisa come la riformulazione proposta vada proprio nella direzione di una maggiore tutela dei soggetti più deboli nei contratti di finanziamento.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Sono quindi ritirati dal senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli emendamenti 3.2, 3.6 e 3.7.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 3.3 e 3.5.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 3.4.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), considerando che gli emendamenti della maggioranza relativi all'articolo 3 esprimono interesse per le persone a rischio di sovraindebitamento, invita a lavorare a soluzioni di maggiore tutela a tale fine.

Dopo un breve chiarimento sull'emendamento 3.9, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) accoglie la proposta riformulazione in un testo identico all'emendamento 3.8.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esplicita la posizione contraria del suo Gruppo sugli emendamenti in esame.

Posti, quindi ai voti, sono approvati, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 3.8 e 3.9 (testo 2), pubblicato in allegato.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sull'emendamento 3.10, segnalando che la lettera d) delega già il Governo ad esercitare, ove ritenuto opportuno, tutte le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, fissando alcuni criteri generali. Pertanto, a livello tecnico, la possibilità di esercitare o meno l'opzione di cui all'articolo 14 della direttiva è già inclusa nella formulazione letterale della norma.

Inoltre, le modalità di esercizio dell'opzione sulle pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata presuppongono una attenta analisi di impatto, soprattutto con riferimento agli effetti sui consumatori. L'indicazione di esercizio dell'opzione appare infine eccessivamente generica, sia con riferimento agli obiettivi, sia con riferimento all'impatto sui consumatori e sugli operatori.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), insistendo sulla finalità di escludere il richiedente un prestito a un istituto di credito dall'obbligo da questo imposto di aprire un conto corrente e in alcuni casi anche di accendere un'assicurazione del credito, con conseguenti oneri aggiuntivi per chi è già in difficoltà, chiede l'accantonamento dell'emendamento, al fine di trovare una migliore formulazione.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.10.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI) propone l'accantonamento anche dell'emendamento 3.15 (testo 2).

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ricorda che l'istituzione di un registro delle procedure di sovraindebitamento, oltre ad assicurare il controllo della legalità, può aiutare chi rischia di trovarsi in questa condizione. Chiede quindi di valutare una possibile riformulazione volta a salvare l'intenzione della proposta emendativa.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'emendamento, che propone l'istituzione di un registro nazionale del sovraindebitamento gestito dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), non rientra nelle previsioni necessarie a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Precisa inoltre che, in base alla direttiva, gli intermediari del credito non sono coinvolti nell'esecuzione della valutazione del merito creditizio, e quindi non avrebbero titolo per accedere a queste informazioni. Non appare, pertanto, chiara l'individuazione dell'OAM quale autorità preposta alla tenuta del suddetto registro.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.15 (testo 2).

L'emendamento 3.16 decade per assenza del proponente.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) ritira l'emendamento 3.17, mentre il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 3.18 e 3.19.

Su richiesta della senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sul subemendamento 3.0.100/1, evidenziando le rilevanti difficoltà di tipo interpretativo e applicativo che deriverebbero, in sede di esercizio della delega legislativa, laddove la proposta emendativa fosse approvata.

Posto quindi ai voti, è respinto il subemendamento 3.0.100/1.

Posto, altresì ai voti, è approvato l'emendamento 3.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) sottolinea come il tema energetico sia più che mai attuale, con costi talvolta esorbitanti per i cittadini e le imprese, e che l'emendamento è volto proprio a

proporre uno strumento in grado di contribuire a calmierare tali costi, peraltro sulla base delle indicazioni da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il rappresentante del GOVERNO rimarca che il parere è contrario dal momento che il criterio di delega proposto è estraneo all'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2023/2673, che riguarda unicamente i contratti di servizi finanziari. Peraltro, la proposta emendativa, nel far riferimento alla previsione di "tutele gradualità" per i contratti dei consumatori e al concetto di "alterazioni delle condizioni di fornitura", risulterebbe di difficile attuazione, stante l'indeterminatezza di tali criteri.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 4.1.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

G/1258/1/4 (Testo 2)

[Borghesi](#), [Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

la direttiva europea 2020/2184, entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e recepita in Italia con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, stabilisce norme armonizzate per la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire standard uniformi di sicurezza e protezione della salute pubblica su scala europea. La normativa impone un approccio basato sul rischio per la gestione delle forniture idriche e richiede l'adozione di misure specifiche per il controllo di materiali e prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile;

la direttiva (UE) 2020/2184 aggiorna e sostituisce la precedente direttiva 98/83/CE, ponendo maggiore enfasi sulla qualità dei materiali utilizzati nella produzione di componenti per il settore idrico e sulle misure di tutela della salute pubblica;

tra gli strumenti introdotti dalla direttiva si evidenzia l'istituzione di "Liste Positive Europee" che stabiliscono quali materiali possono essere utilizzati in conformità ai nuovi requisiti normativi, con particolare riferimento a metalli, leghe e altre sostanze chimiche;

a partire dal 2027, entreranno in vigore restrizioni più severe sull'utilizzo di leghe metalliche contenenti piombo, con un abbassamento del limite di concentrazione ammissibile a 5 µg/l al rubinetto, rispetto all'attuale valore di 10 µg/l, che rimane valido fino al 2036;

considerato che:

il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attua la direttiva (UE) 2020/2184 nel contesto italiano, stabilendo un quadro di regole per il controllo della qualità delle acque potabili, la conformità dei materiali e la sicurezza delle forniture idriche;

tuttavia, il recepimento normativo deve essere completato attraverso la definizione di un periodo transitorio adeguato, che consenta alle imprese italiane del settore idrico e sanitario di adattarsi progressivamente ai nuovi standard senza compromettere la competitività o causare discontinuità produttive;

in Italia, il settore delle valvole e della rubinetteria rappresenta un'eccellenza industriale con una forte incidenza economica e occupazionale. La produzione di leghe di rame e ottone è particolarmente diffusa, con un significativo impatto nei distretti industriali di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna;

l'introduzione delle nuove restrizioni impone alle imprese di individuare alternative tecnologiche alle leghe di rame contenenti piombo. Tuttavia, le soluzioni attualmente disponibili non garantiscono le stesse prestazioni tecniche e potrebbero incrementare l'impatto ambientale e i costi produttivi, compromettendo la sostenibilità dell'intera filiera;

considerato che:

la Commissione europea ha previsto la possibilità di adottare periodi transitori fino al 31 dicembre 2032 per i prodotti conformi ai requisiti nazionali in vigore fino al 31 dicembre 2026;

è indispensabile che anche l'Italia stabilisca un periodo transitorio che tenga conto delle peculiarità del contesto industriale nazionale,

impegna il Governo:

ad agire in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti, anche tramite modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 1.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto 15, figura la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

la direttiva delegata (UE) 2024/1262 modifica gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE al fine di rendere i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali più sopportabili e meno coercitivi, per quanto questo possa migliorare il benessere degli animali;

la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

in 10 anni la ricerca scientifica nel campo dei metodi alternativi ha apportato nuovi ed importanti passi avanti nell'utilizzo di metodi che non prevedono l'uso di animali vivi a fini sperimentali;

sempre di più vengono validati metodi alternativi che possono sostituire la sperimentazione sugli animali, ma nonostante i forti limiti della ricerca con gli animali e le comprovate evidenze scientifiche di metodi che li possono sostituire, ancora oggi vengono utilizzati gli animali in particolare nella ricerca di nuove sostanze;

dai dati della *Farmaceutical Research and Manufacturers of America*, riportati anche dalla FDA (*Food and Drug Administration*), che solo 5 su 5.000 composti che entrano nei test preclinici vengono poi avviati a quelli clinici sull'uomo (quindi il 99,9 per cento delle sostanze, che entrano nella fase preclinica, non arrivano alla fase clinica) e solo 1 su 5 può essere abbastanza sicuro ed efficace da arrivare sui banchi delle farmacie (cioè dello 0,1 per cento rimanente, solo il 20 per cento viene immesso in commercio) e anche dopo che i farmaci rimasti vengono immessi

in commercio, il 51 per cento di questi viene ritirato per gravi reazioni avverse che non si erano verificati prima;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre modifiche migliorative al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, per rendere obbligatorio l'uso dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali quando questi possono sostituire gli studi in vivo e al contempo stabilire controlli regolari annuali negli stabilimenti che detengono e utilizzano animali a fini sperimentali e sanzioni severe per chi non rispetta la direttiva;

a migliorare la didattica universitaria, non solo per aumentare la conoscenza dei nuovi approcci metodologici senza animali, ma anche per la valutazione critica dei risultati ottenuti dagli esperimenti fatti con animali per verificare se davvero sono stati utili al progresso scientifico, al di là della pubblicazione su rivista scientifica, in attuazione della direttiva 2010/63/UE.

G/1258/5/4 (Testo 2)

[Matera](#), [Satta](#), [Murelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'articolo 6 detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita;

l'applicazione del cosiddetto *Test PMI*, più volte richiamato nei documenti europei rispetto all'analisi di impatto della regolamentazione, è rimasto, spesso, una mera dichiarazione di principio;

impegna il Governo:

a monitorare, mediante il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 49 del 2014, l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto, in modo da poter avere elementi utili da presentare in sede europea, per l'eventuale riesame della direttiva - previsto entro il 31 dicembre 2026 - da parte della Commissione europea.

G/1258/6/4 (Testo 2)

[Matera](#), [Satta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

premessi che:

l'articolo 13 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation* - EUDR), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'Unione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

considerato che:

è indispensabile che a partire dall'anno prossimo siano funzionanti le autorità nazionali competenti e i sistemi previsti dal regolamento EUDR;

impegna il Governo:

a valutare il coinvolgimento dei Paesi terzi, produttori delle materie prime interessate dal regolamento EUDR, in coordinamento con le politiche commerciali e le politiche di cooperazione allo sviluppo, anche al fine di sostenere i piccoli produttori che devono adeguarsi ai nuovi *standard* posti dal regolamento.

G/1258/8/4 (Testo 2)

[Matera](#), [Satta](#), [Murelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

premessi che:

l'articolo 14 detta criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA);

la delega legislativa mira a semplificare le procedure previste, a livello europeo, in materia di autorizzazione degli stabilimenti di riciclo, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure legate agli impianti di riciclo, con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo;

per molti alimenti, i confezionamenti e gli imballaggi in polimeri tradizionali rappresentano ancora l'unica certezza scientificamente provata di garantire parametri di igiene, sicurezza alimentare e conservazione;

l'introduzione di polimeri di diversa natura potrebbe determinare esternalità negative sia per la salute dei consumatori, sia rispetto a una contrazione della capacità dell'alimento di conservarsi e, pertanto, causando una contrazione della *shelf life* del prodotto, con conseguente aumento degli sprechi alimentari;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare l'impatto reale del regolamento relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in termini di salute dei consumatori, di sprechi alimentari e di competitività del settore dei prodotti alimentari.

3.1 (Testo 2)

[Garavaglia](#), [Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a-bis*) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie, anche in forma di norme interpretative ove ne ricorrano i presupposti, volte a specificare la portata e l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2023/2225 con particolare riferimento al comma 2 dello stesso articolo che disciplina i casi di non applicazione, al fine di escludere dall'applicazione i contratti di finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, salario o pensione, rientranti tra le fattispecie indicate nella lettera *k*) del citato comma 2 dell'articolo 2;

a-ter) prevedere una specifica disciplina transitoria volta a regolamentare le condizioni pregresse dei contratti sottoscritti o estinti alla data di entrata in vigore della normativa delegata, con particolare riferimento alla protezione dei consumatori in tema di somme rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti di cui alla lettera *a-bis*);».

3.9 (Testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere *d*), *e*) ed *f*), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.»

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

236^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Lorefice ha presentato la riformulazione 3.10 (testo 2) e la senatrice Murelli ha trasformato l'emendamento 16.5 nell'ordine del giorno G/1258/12/4, entrambi pubblicati in allegato al resoconto. È, inoltre, pervenuto il parere della Commissione Giustizia, non ostativo su tutti gli emendamenti, con una osservazione. Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore, senatore [SCURRIA](#) (FdI), e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7, invito al ritiro degli emendamenti 6.8, 6.9, degli identici 6.11, 6.12 e 6.13, e del 6.14, parere contrario sul 6.15, parere favorevole con riformulazione sul 6.16, parere contrario sul 6.17, parere favorevole sul 6.18, con la conseguente preclusione dell'emendamento 6.19, invito al ritiro degli emendamenti 6.21, 6.22 e 6.23, parere contrario sul 6.24, invito al ritiro degli identici emendamenti 6.25, 6.26 e 6.28, parere contrario sul 6.27, invito al ritiro degli identici emendamenti 6.29, 6.30 e 6.31, parere contrario sugli emendamenti 6.32, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, invito al ritiro e trasformazione in ordini del giorno per gli emendamenti 6.0.5 e 6.0.6, parere contrario sugli emendamenti 6.0.7 e 6.0.8, invito al ritiro dell'emendamento 6.0.9, parere contrario sul 6.0.10, invito al ritiro degli emendamenti 6.0.11 e 6.0.12, parere contrario sugli emendamenti 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14, invito al ritiro sugli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16, contrario sul 6.0.17, invito al ritiro sugli emendamenti 6.0.18, 6.0.19 e 6.0.20, parere contrario sugli emendamenti 6.0.21, 6.0.22, 6.0.23, l'emendamento 6.0.24 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.0.100, parere favorevole con la medesima riformulazione per gli emendamenti 6.0.25, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28, parere contrario sull'emendamento 6.0.30 e sui subemendamenti 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/5, 6.0.100/6, 6.0.100/7, 6.0.100/8, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11 e 6.0.100/12, parere favorevole sull'emendamento 6.0.100, parere contrario sui subemendamenti 6.0.200/1, 6.0.200/2, 6.0.200/3, 6.0.200/4, 6.0.200/5 e 6.0.200/6, riserva di verifica dell'orientamento favorevole sul subemendamento 6.0.200/7, parere favorevole sull'emendamento 6.0.200, parere contrario sui subemendamenti 6.0.300/1, 6.0.300/2, 6.0.300/3, 6.0.300/4, 6.0.300/5, 6.0.300/6, 6.0.300/7, 6.0.300/8 e 6.0.300/9, parere favorevole sull'emendamento 6.0.300, parere favorevole con riformulazione sul subemendamento 6.0.400/1, contrario sui subemendamenti 6.0.400/2, 6.0.400/3 e 6.0.400/4, favorevole sull'emendamento 6.0.400, favorevole con riformulazione sul subemendamento 6.0.500/1 e parere favorevole sul 6.0.500/2 e sull'emendamento 6.0.500. Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [PELLEGRINO](#) (FdI) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede le motivazioni del parere contrario sugli emendamenti identici 6.5, 6.6 e 6.7.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.7 e chiede il motivo del diverso parere rispetto al 6.8 su cui è stato espresso solo un invito al

ritiro. Nel merito, evidenzia che il Governo sembra essere contrario, sia al metodo del *trust*, sia a quello generazionale, lasciando indeterminata la modalità di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici.

Il RELATORE precisa che la contrarietà si fonda su considerazioni meramente tecniche, essendo il sistema di finanziamento tramite *trust* per i pannelli fotovoltaici a fine vita già disciplinato dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014, il cui contenuto non è in alcun modo inciso dalle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2024/884, né dai criteri di delega recati dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene, invece, che la questione sia di piena pertinenza della direttiva, poiché i pannelli fotovoltaici che giungono a fine vita rientrano tra i RAEE disciplinati dalla direttiva. Precisa inoltre che nell'emendamento si chiede solo di consolidare la scelta di chi si occuperà di tali rifiuti. Se non sarà il *trust*, saranno i produttori, ma se la vita dei pannelli è di circa 25/30 anni, l'azienda produttrice con ogni probabilità non ci sarà più. Chiede quindi l'accantonamento degli emendamenti in questione.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) condivide le considerazioni del senatore Lorefice e sottolinea che l'assenza di una scelta tra il *trust* o il metodo generazionale genera un costo perché significa dare contributi a chi poi non si occuperà del recupero dei rifiuti, favorendo la speculazione. Se, invece, il Paese sceglie chiaramente un metodo, si creeranno imprese specializzate per la gestione di questi RAEE.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa, esprimendo preoccupazione per questa non-scelta.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti gli emendamenti identici 6.5, 6.6 e 6.7, che sono respinti con un'unica votazione.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritira gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 6.12.

Il relatore [SCURRIA](#) (FdI), sugli identici emendamenti 6.11, 6.12 e 6.13, motiva l'invito al ritiro evidenziando come l'introduzione di una nuova categoria di "pannelli fotovoltaici domestici" non è ad oggi possibile poiché non prevista dalla direttiva vigente 2012/19/UE sui RAEE.

In ogni caso, osserva che la nuova direttiva (UE) 2024/884 dispone che entro il 31 dicembre 2026 la Commissione europea debba svolgere una valutazione d'impatto della normativa in questione, al fine di valutare la necessità di rivedere la direttiva sui RAEE anche con l'eventuale creazione di una nuova categoria denominata "pannelli fotovoltaici".

Pertanto, posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici emendamenti 6.11, 6.12 e 6.13.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritira l'emendamento 6.14.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.15.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) accoglie la riformulazione dell'emendamento 6.16.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 6.16 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

L'emendamento 6.17, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.18, risultando precluso l'emendamento 6.19.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritira gli emendamenti 6.21, 6.22 e 6.23.

L'emendamento 6.24, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 6.25 e 6.26.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere le motivazioni dell'invito al ritiro dell'emendamento 6.28, identico ai due testé ritirati, evidenziando come la materia della gestione dei rifiuti sia oggetto di interesse della criminalità organizzata.

La proposta emendativa rappresenta quindi l'occasione per dotare l'Italia di un sistema più efficace di tracciamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, proprio per evitare ricadute in ambito criminale. Vi sono, per esempio, molte aziende che, per carenze nel sistema di vigilanza e di tracciamento svolgono pratiche illegali connesse con il *revamping* delle apparecchiature fotovoltaiche, mentre i consumatori continuano a pagare in bolletta gli incentivi al fotovoltaico.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.28 è respinto.

È, altresì, respinto l'emendamento 6.27.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 6.29.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere la motivazione dell'invito al ritiro degli identici emendamenti 6.30 e 6.31, trattandosi dell'introduzione di una certificazione indipendente della congruità delle attività dei sistemi collettivi, in merito alla gestione finanziaria dei *trust*.

Il RELATORE, al riguardo, ricorda che le attività di controllo sui sistemi collettivi sono di competenza dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e a certificare i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda.

Posti quindi ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici emendamenti 6.30 e 6.31.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 6.32 che, posto ai voti, è respinto.

Similmente, il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 6.0.1 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 6.0.2.

Il RELATORE precisa che il parere è contrario solo perché il nostro ordinamento è già conforme alla direttiva (UE) 2022/2041. È stata infatti trasmessa alla Commissione europea, entro il termine di recepimento della direttiva fissato al 15 novembre 2024, una tabella di concordanza attestante la predetta conformità.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.0.2 è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 6.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce che è stato scelto di non notificare l'adozione dell'opzione alternativa, che richiederebbe l'elaborazione di una complessa metodologia per il calcolo e la standardizzazione delle emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, e non sarebbe in continuità con l'attuale approccio previsto a seguito del recepimento della direttiva 2012/27/UE.

Inoltre, non si ritiene possibile la coesistenza delle due opzioni contemporaneamente. Si dichiara comunque disponibile alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) insiste nel mantenere l'emendamento e chiede un ripensamento su questo tema, ricordando che molti enti locali hanno scommesso sulla possibilità dell'opzione alternativa. Pensare che le due opzioni non possano coesistere rischia di comportare pesanti implicazioni per delle realtà già in atto.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.0.4 è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 6.0.5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1258/13/4, pubblicato in allegato al resoconto, che è accolto dal Governo.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritira l'emendamento 6.0.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1258/14/4, pubblicato in allegato al resoconto, che è accolto dal Governo.

In relazione all'emendamento 6.0.7, il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) svolge una riflessione sulle modalità di esame del disegno di legge di delegazione europea, lo strumento principale di competenza della 4ª Commissione, a fronte delle chiare aperture del ministro Foti alla collaborazione anche con le forze di opposizione.

Constata, infatti, come il Governo stia mostrando una assoluta chiusura nei confronti di tutte le proposte dell'opposizione e persino di quasi tutte le proposte di maggioranza.

Rileva quindi l'esistenza di un problema politico e istituzionale, ritenendo questa una inaccettabile blindatura sul provvedimento all'esame della Commissione.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.0.7 e 6.0.8.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritira l'emendamento 6.0.9.

Posto ai voti è, poi, respinto l'emendamento 6.0.10.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 6.0.11 e 6.0.12.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 6.0.13 (testo 2), che prevede il potenziamento delle strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile, semplificazioni come la procedura di autorizzazione unica e altre, ricordando

come in Sicilia molti gruppi internazionali stiano acquisendo la disponibilità di interi territori, richiedendo autorizzazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli.

L'emendamento cerca di rispondere all'esigenza di dotare gli enti locali di maggiori risorse competenti, per evitare il rischio di consegnare quei territori a società straniere, che si appropriano delle risorse nazionali per poi trasferire i profitti all'estero.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 6.0.13 (testo 2) e sottolinea l'importanza delle proposte emendative che mirano a velocizzare le procedure burocratiche relative allo sviluppo delle fonti rinnovabili e soprattutto a favorire le comunità energetiche, per la loro finalità di contribuire, in autonomia, alla sostenibilità ambientale.

Si tratta di misure fattibili e da tempo attese dalle collettività territoriali, che con il provvedimento in esame potrebbero essere tradotte in norme cogenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) conviene sulla natura sensibile del tema, sia da parte dei cittadini, sia per il fatto che la gran parte delle procedure di infrazione che l'Europa contesta all'Italia riguardano l'ambiente e l'energia.

Sottolinea quindi la necessità di svolgere in modo approfondito la fase ascendente della normativa europea, anche sulla scorta delle sollecitazioni che molti parlamentari ricevono dai comparti produttivi, che chiedono, per esempio, snellimenti procedurali per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Occorre quindi uno sforzo maggiore per uscire più rapidamente da una produzione energetica proveniente in gran parte da fonti fossili.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) aggiunge la sua firma all'emendamento 6.0.13 (testo 2) e chiede al Governo quale sia la sua visione sul futuro se, di fatto, continua a bloccare tutti i tentativi di compiere passi in avanti.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene necessario fare attenzione a non ripetere gli errori, commessi in passato, di favorire la diffusione indiscriminata di installazioni fotovoltaiche sui terreni agricoli. Ricorda come in certe zone della Pianura padana vi siano delle estensioni di pannelli a perdita d'occhio, tanto che molti operatori sono grati agli ostacoli burocratici che ne frenano la diffusione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.0.13 (testo 2) è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1258](#)

G/1258/12/4 (già em. 16.5)

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024;

premesso che:

l'articolo 16 disciplina la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

si ritiene prioritario introdurre un criterio direttivo volto a rafforzare un tema cruciale per le imprese nazionali, ovvero quello della sorveglianza del mercato rispetto a quei prodotti che violino le disposizioni del regolamento;

impegna il Governo:

a valutare le adeguate iniziative volte a prevedere azioni di sorveglianza alle frontiere e sul territorio, per verificare il rispetto del regolamento e assicurare l'individuazione, la prevenzione e il contenimento di violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, a tutela della competitività dell'industria europea e nazionale delle batterie.

G/1258/13/4 (già em. 6.0.5)

[Paroli](#), [Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1258 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024",

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'Allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

il punto 1) dell'Allegato A contiene la direttiva di rifusione (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;

il disegno di legge non prevede criteri specifici di delega,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791, sull'efficienza energetica, a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il principio della valorizzazione di tutte le opzioni tecnologiche praticabili, in un'ottica di neutralità tecnologica.

G/1258/14/4 (già em. 6.0.6)

[Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1258 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024"

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'Allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

il punto 1) dell'Allegato A contiene la direttiva di rifusione (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;

il disegno di legge non prevede criteri specifici di delega,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: portare la soglia di nomina dell'*energy manager* per tutte le imprese a 1.000 tep/a, al pari delle imprese del terziario e pubbliche, anche al fine di contribuire alla riduzione dei consumi.

Art. 3

3.10 (Testo 2)

[Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;"

Art. 6

6.16 (Testo 2)

[Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Al comma 1, alla lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi;».

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

237^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, per concomitanti e sopravvenuti impegni dei rappresentanti del Governo competenti sul provvedimento in esame, è necessario rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti alla seduta di domani.

Inoltre, in considerazione anche della convocazione del Parlamento in seduta comune per domani alle 9,30, la seduta della Commissione già prevista per le ore 8,45 è posticipata alle ore 10,15.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,20.

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2025

238^a Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 11.05.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte, preliminarmente, che la seduta dovrà terminare presumibilmente alle ore 13, in considerazione della necessità del Sottosegretario di recarsi in altra Commissione per l'esame del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Atto Senato 1337).

La Commissione prende atto.

Si riprende, quindi, l'esame degli emendamenti.

Sull'emendamento 6.0.14, il senatore **LOREFICE** (M5S) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO rileva anzitutto che l'indicazione di principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 richiede un approccio organico e di dettaglio, che non è presente nell'emendamento. Peraltro, nello specifico, la lettera a) prevede un'ulteriore procedura di autorizzazione e pertanto si pone in opposizione al principio di semplificazione.

Sulla lettera c), evidenzia che il monitoraggio di tutti i procedimenti autorizzativi è già previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La prima fase è stata già assolta con la pubblicazione del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368, che ha istituito lo Sportello unico delle energie rinnovabili.

Relativamente alla lettera d), esprime parere contrario in quanto l'individuazione delle aree idonee avviene con legge regionale sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale 21 giugno 2024, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili.

Infine, la previsione di cui alla lettera e), sulla partecipazione degli autoconsumatori e delle comunità energetiche, è già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il senatore **SENSI** (PD-IDP) ringrazia il Sottosegretario per la esauriente risposta, ma mantiene le sue perplessità in quanto ritiene che la lettera a) vada in direzione opposta all'appesantimento burocratico addotto, mentre la lettera d) prevede di favorire la formazione di comunità energetiche nei comuni sotto i 5 mila abitanti utilizzando anche le aree commerciali e industriali.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 6.0.14 è respinto.

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16.

L'emendamento 6.0.17, posto ai voti, è respinto.

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 6.0.18 e il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 6.0.20 e 6.0.19.

Sull'emendamento 6.0.21, il senatore **LOREFICE** (*M5S*) chiede le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che la direttiva (UE) 2024/825, che modifica la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette e quella sui diritti dei consumatori, interviene su una normativa che è di armonizzazione massima.

I criteri di delega indicati nell'emendamento, invece, non sono afferenti all'intervento normativo di cui trattasi. Inoltre, essi suggeriscono interventi materiali per i quali dovrebbero identificarsi fonti ulteriori di finanziamento ovvero interventi già esistenti.

L'intento della direttiva è, inoltre, di ricondurre i controlli e la vigilanza, per le parti introdotte dalla direttiva stessa, al meccanismo già delineato nella direttiva 2005/29/UE, e affidato alla Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, in cui non vi è margine per nuovi "adequati meccanismi di vigilanza e controllo" come proposto nel criterio sub *a*). Infine, già sono previste, finanziate e in atto le iniziative informative per i consumatori previste al criterio sub *b*).

La senatrice **ROJC** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 6.0.21 è respinto, così come è respinto, con successiva votazione, l'emendamento 6.0.22.

Il senatore **SPAGNOLLI** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.23 che, posto ai voti, è respinto.

È respinto, altresì, con successiva votazione l'emendamento 6.0.24.

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*) illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti 6.0.25, 6.0.26, a cui aggiunge la propria firma il senatore **LOMBARDO** (*Misto-Az-RE*), 6.0.27 e 6.0.28, a cui aggiungono la propria firma le senatrici **CAMUSSO** (*PD-IDP*) e **ROJC** (*PD-IDP*) e il senatore **SENSI** (*PD-IDP*), in un testo identico, accolto dai proponenti.

Posti, quindi, ai voti, con un'unica votazione sono approvati gli identici emendamenti 6.0.25 (testo 2), 6.0.26 (testo 2), 6.0.27 (testo 2) e 6.0.28 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sull'emendamento 6.0.30, il senatore **LOREFICE** (*M5S*) chiede le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che è già stato approvato l'emendamento 1.300 del Governo, che ha inserito nell'Allegato la direttiva (UE) 2024/1385, i cui principi e criteri direttivi di delega sono quelli generali di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Posti, quindi, ai voti, l'emendamento 6.0.30 è respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 6.0.100/4, al quale aggiunge la propria firma il senatore **SPAGNOLLI** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

Sugli identici subemendamenti 6.0.100/5 e 6.0.100/6, il senatore **LOREFICE** (*M5S*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO motiva il mantenimento del criterio di cui alla lettera *b*), che gli emendamenti vorrebbero sopprimere, in quanto esso consente l'applicazione anche in Italia di strumenti di semplificazione ampiamente utilizzati in altri Paesi europei anche per evitare ingiustificate penalizzazioni del nostro settore produttivo.

Anche alla luce delle nuove disposizioni relative agli allevamenti, appare, infatti, opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 6 della direttiva, che consente di stabilire requisiti per determinati impianti, sotto forma di "disposizioni generali vincolanti", a cui gli operatori possono aderire per ottenere l'autorizzazione a operare.

Il senatore **LOREFICE** (*M5S*) insiste sull'inopportunità di sostituire la VIA o la VAS con requisiti generali, per l'autorizzazione di impianti tra cui gli inceneritori. Ritiene infatti necessario rafforzare il controllo specifico, sui singoli impianti, evocando l'esempio della Pianura padana in cui sussiste un inquinamento atmosferico elevato e su cui insistono procedure di infrazione per il superamento dei valori limite. La proposta emendativa va quindi nella direzione di una maggiore attenzione al contenimento delle emissioni inquinanti.

Posti quindi ai voti, sono respinti, con un'unica votazione, gli identici subemendamenti 6.0.100/5 e 6.0.100/6.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 6.0.100/7, 6.0.100/8 e 6.0.100/9.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) chiede le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.100/10, ritenendo necessario ampliare i momenti di partecipazione pubblica, garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come si tratti di una specificazione non necessaria, dal momento che la direttiva già richiede il coinvolgimento del pubblico nel procedimento, che quindi dovrà essere previsto dal decreto legislativo di attuazione.

Posto quindi ai voti, è respinto il subemendamento 6.0.100/10.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni i subemendamenti 6.0.100/11 e 6.0.100/12.

L'emendamento del Relatore 6.0.100, posto quindi ai voti, è approvato.

Il senatore **SENSI** (PD-IDP) dichiara il suo voto favorevole sul subemendamento 6.0.200/1, volto a prevedere anche la predisposizione e messa a disposizione dei dati ambientali in modo aggregato, anche attraverso l'elaborazione di statistiche e tabelle di sintesi, oltre alla mera raccolta degli stessi.

Sottolinea al riguardo l'importanza di disporre di dati completi e qualificati come base per l'elaborazione delle migliori scelte politiche, in tutti i settori e in particolare in quelli critici per i cittadini tra cui la salute mentale, l'ambiente, la sanità e le cure palliative.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.200/1 è respinto.

Il senatore **SPAGNOLLI** (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la propria firma al subemendamento 6.0.200/2 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.200/3.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il parere è negativo poiché la proposta emendativa risulta essere meno dettagliata rispetto al criterio di delega originario.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 6.0.200/3 è respinto.

Sono respinti, altresì, con distinte votazioni i subemendamenti 6.0.200/4 e 6.0.200/5.

Il senatore **SENSI** (PD-IDP) dichiara il suo voto favorevole sul subemendamento 6.0.200/6, volto semplicemente a cambiare la forma possibile con la forma imperativa, relativamente all'emanazione di decreti per stabilire criteri relativi alla valutazione sulla qualità dei dati raccolti, e chiede la motivazione del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che si tratta di aspetti di natura tecnica, suscettibili di evoluzione in funzione degli sviluppi delle decisioni della Commissione europea e che, pertanto, si ritiene preferibile lasciare la forma facoltativa alla normazione mediante decreti attuativi.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) ritiene che sia, invece, più utile e tempestivo prevedere già nella norma di delega l'indicazione imperativa di stabilire tali criteri con decreto attuativo.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.200/6 è respinto.

Sul subemendamento 6.0.200/7, su cui si era riservata una verifica, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 6.0.200/7 è approvato.

L'emendamento del Relatore 6.0.200, posto ai voti, è approvato.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sul subemendamento 6.0.300/1, posto che esso tenta di fare chiarezza sulla materia del commercio digitale, escludendo le categorie delle attività di vendita diretta a domicilio e di agente di commercio.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere è contrario poiché il discrimine circa l'ambito di applicazione della direttiva è rappresentato non dal tipo di attività, ma dalla modalità di esercizio della stessa, come emerge dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/1 è respinto.

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) ritira il subemendamento 6.0.300/2.

La senatrice **CAMUSSO** (PD-IDP) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.300/3.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia, quanto alla lettera a), che la direttiva disciplina esclusivamente la limitazione al trattamento e non anche l'autorizzazione, per la quale trova applicazione il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che la direttiva non deroga ma anzi intende rafforzare.

Quanto alla lettera *b*), evidenza che si tratta di una precisazione non necessaria essendo la delega funzionale al recepimento della direttiva e, dunque, anche di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della stessa.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/3 è respinto.

Su richiesta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sul subemendamento 6.0.300/4, precisando che esso è suppressivo della lettera *e*), che prevede i necessari adattamenti normativi per assicurare, anche a coloro che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, le tutele previdenziali previste dalla disciplina del lavoro autonomo o subordinato.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime la sua viva preoccupazione per tale criterio di delega nella misura in cui esso può implicare un'indicazione alla revisione, in senso generalizzato, delle vigenti tutele previdenziali.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/4 è respinto.

Anche sul subemendamento 6.0.300/5 la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario, rilevando che la direttiva non stabilisce nulla sul regime previdenziale dei lavoratori delle piattaforme, essendo materia di competenza nazionale.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che è preferibile la formulazione del criterio di delega originario previsto alla lettera *e*), poiché maggiormente coerente con le previsioni della direttiva.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) evidenzia come il criterio di delega non possa dirsi maggiormente coerente con la direttiva se quest'ultima non tratta la materia previdenziale.

Il relatore SCURRIA (FdI) chiarisce che le opinioni politiche relative alla formulazione del criterio di cui alla lettera *e*) sono entrambe legittime, ma il Governo e le forze di maggioranza ritengono che quella originaria sia maggiormente coerente con quanto prevede la direttiva.

Il senatore LOREFICE (M5S), preso atto della posizione del Governo e della maggioranza, preannuncia il proprio voto favorevole al subemendamento e ribadisce la domanda della senatrice Camusso se vi sia l'intenzione di modificare la normativa previdenziale.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) ritiene necessario un chiarimento sul punto nodale della maggiore o minore coerenza con la direttiva e chiede di conoscere dove, nella direttiva, vi sia l'indicazione agli Stati membri della modulazione previdenziale.

Il relatore SCURRIA (FdI) riporta l'attenzione sul fatto che la direttiva affronta la disciplina di un nuovo tipo di modalità lavorativa, mediata attraverso le piattaforme digitali, e che quindi occorrerà necessariamente trovare un adattamento della normativa previdenziale per poter assicurare anche a questa nuova modalità di lavoro le tutele più opportune. Del resto, questo aspetto emerge anche dalla formulazione sostitutiva dello stesso subemendamento.

Il PRESIDENTE precisa, inoltre, che i criteri di delega specifici contenuti nell'articolo mirano proprio ad introdurre previsioni particolari per dare indicazioni al Governo su come applicare la direttiva alle caratteristiche specifiche di ciascuna situazione nazionale.

Il senatore SENSI (PD-IDP) chiede l'accantonamento, ritenendo che il chiarimento riguardi aspetti non solo politici, ma anche tecnici.

Il PRESIDENTE, ritenendo sufficientemente chiare le posizioni espresse, pone ai voti il subemendamento 6.0.300/5, che risulta respinto.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) non condivide il parere contrario sul subemendamento 6.0.300/6, che prevede l'estensione dell'applicazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori al nuovo lavoro mediante piattaforma digitale.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE), richiamando la propria esperienza comunale come assessore al lavoro, evidenzia l'importanza della tematica nell'ambito del lavoro mediante piattaforma digitale. Ricorda, infatti, il caso di un lavoratore che aveva perso il lavoro, peraltro per causa ingiusta, non mediante un provvedimento di licenziamento, ma semplicemente attraverso l'algoritmo che non considerava più la sua disponibilità lavorativa.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 6.0.300/6 è respinto.

Su richiesta della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il rappresentante del GOVERNO motiva il parere contrario sul subemendamento 6.0.300/7, ricordando che gli articoli 10 e 11 della direttiva dettano un contenuto obbligatorio e non facoltativo per gli Stati membri sulla supervisione umana delle decisioni automatizzate.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) evidenzia l'incomprensibilità della lettera g) dell'emendamento del Relatore, mentre su questi aspetti la direttiva è precisa, ed esprime la sua preoccupazione poiché il lavoratore è tutelato solo se la norma da applicare è comprensibile.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene che il subemendamento consenta un più effettivo rispetto degli articoli 10 e 11 della direttiva, che ben definiscono gli aspetti di supervisione umana sugli algoritmi.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) chiarisce che la preoccupazione riguarda il rischio che i lavoratori mediante piattaforma digitale siano assimilati al lavoro autonomo, svolgendo invece una sorta di lavoro subordinato privo delle relative tutele.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/7 è respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto il subemendamento 6.0.300/8.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.300/9.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il decreto legislativo n. 81 del 2008, richiamato nel criterio di delega, già contempla sia le malattie professionali che lo stress da lavoro correlato.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ribadisce che il problema è che la direttiva riguarda una modalità di lavoro che ad oggi presenta pesanti incognite in termini di nuove forme di malattie professionali e di stress da lavoro correlato, e che peraltro riguarda un grande numero di lavoratori. Ricorda, inoltre, che la legge n. 81, pilastro fondamentale per la tutela del lavoratore, si è formata relativamente a condizioni di lavoro del tutto diverse da quelle considerate dalla direttiva, per le quali occorre quindi costruire e confermare anche per queste le tutele che essa prevede.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) ricorda che la direttiva stabilisce *standard* minimi di tutela, che gli Stati possono integrare e rafforzare, come specificato al considerando n. 14 della direttiva. Ciò che si vuole suggerire con le proposte emendative presentate è di implementare i livelli attuali di tutela, avendo però ben presente il funzionamento degli algoritmi che gestiscono tali tutele dei lavoratori.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.300/9 è respinto.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.300, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) conferma che la normativa sui lavoratori mediante piattaforma digitale è necessaria e urgente. Esprime, tuttavia, la sua preoccupazione nel ravvisare come tale normativa, che originariamente rappresentava uno strumento positivo, stia diventando un mezzo per ridurre le tutele del sistema previdenziale dei lavoratori.

Manifesta, quindi, il suo rammarico di dover esprimere un voto contrario, per le modalità prefigurate nell'attuazione della direttiva e per la disattenzione che il Governo dimostra nei confronti delle questioni, delle implicazioni concrete e delle problematiche che si avranno per le persone che lavorano mediante piattaforma digitale.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) esprime preoccupazione per i contenuti della discussione svolta. Ricorda che la direttiva è frutto di un intenso e complesso lavoro svolto in sede europea e rappresenta un punto di equilibrio molto delicato su una soluzione minima che ogni Governo dovrebbe cercare di migliorare nel proprio Paese.

Invece, si rischia di peggiorare la situazione creando un finto lavoro autonomo che è piuttosto una fuga dalla normativa del lavoro subordinato. Preannuncia, quindi, il voto contrario.

Il senatore LOREFICE (M5S) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Lombardo e dalla senatrice Camusso, la quale ha avanzato proposte puntuali, costruttive e ragionevoli, fondate sulle norme della direttiva.

Ribadisce, quindi, la questione se l'approccio di apertura alla minoranza esposto dal ministro Foti in Commissione sia mutato a fronte della disponibilità delle opposizioni a migliorare le norme, come queste, che hanno ricadute importanti sui lavoratori.

Esprime, infine, rammarico di dover preannunciare il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.300 è, quindi, approvato.

Il RELATORE illustra la riformulazione proposta, relativa al subemendamento 6.0.400/1.

La senatrice MINASI (LSP-PSd'Az) accoglie la riformulazione.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.400/1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

In relazione al subemendamento 6.0.400/2, il senatore **LOREFICE** (M5S) ricorda come la situazione di criticità ambientale dell'aria nell'area della Val padana sia tale da dover adoperare misure energiche e cogliere l'occasione attuale per assicurare al meglio l'attuazione delle direttive.

In questo senso, ha proposto un rafforzamento e chiarimento delle procedure normative che prevedono la sostituzione dello Stato in caso di inerzia delle regioni che, per lentezza od omissione, creano infrazioni a livello europeo le cui sanzioni devono essere poi pagate a spese di tutti i cittadini.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, a legislazione vigente, sussiste già il potere sostitutivo dello Stato e che la previsione della proposta emendativa 6.0.400 è finalizzata ad adottare misure integrative a quelle attuate dalle regioni.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.400/2 è respinto.

Si apre, quindi, una discussione incidentale sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori **SENSI** (PD-IDP), **MATERA** (FdI), **SCURRIA** (FdI) e **ZANETTIN** (FI-BP-PPE), e le senatrici **MALPEZZI** (PD-IDP) e **PELLEGRINO** (FdI), in esito alla quale il **PRESIDENTE** propone di continuare i lavori, nella giornata odierna, fino a concludere l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 6.

La Commissione conviene.

Sul subemendamento 6.0.400/3, il senatore **LOREFICE** (M5S) sottolinea come la qualità dell'aria *indoor* attualmente non sia regolamentata, mentre si registrano oggi 50.000 morti l'anno per la cattiva condizione dell'aria, compresa quella interna.

Richiama quindi i lavori del Gruppo di lavoro specifico su questo tema, dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando la necessità di estendere la normativa sulla qualità dell'aria ambiente anche all'aria *indoor*.

Posto ai voti, il subemendamento 6.0.400/3 è respinto.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sul subemendamento 6.0.400/4, relativo alle molestie olfattive da impianti di depurazione o di compostaggio, che comportano fermentazione e quindi emissioni odorigene che creano disturbo al sistema fisiologico dell'organismo, rientrando nella materia della qualità dell'aria ambiente. Ricorda che ogni regione o Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) si è dotata oggi di una regolamentazione diversa, mentre occorre una normativa nazionale.

Il rappresentante del GOVERNO condivide l'importanza del tema sollevato dal senatore Lorefice. Tuttavia, il parere è contrario poiché l'argomento attiene solo indirettamente alla qualità dell'aria.

Si tratta, peraltro, di una materia affrontata in dettaglio dalle linee guida di attuazione dell'articolo 272-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Propone, comunque, la trasformazione del subemendamento in ordine del giorno.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) accoglie la proposta di trasformazione, se l'ordine del giorno è formulato come impegno al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, quindi, accoglie l'ordine del giorno G/1258/15/4, pubblicato in allegato al resoconto.

L'emendamento 6.0.400, è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore **SCURRIA** (FdI) illustra la proposta di riformulazione del subemendamento 6.0.500/1, accolta dal senatore **SENSI**.

Posto ai voti è, quindi, approvato il subemendamento 6.0.500/1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Posto ai voti, è altresì approvato il subemendamento 6.0.500/2.

L'emendamento 6.0.500, posto ai voti, è approvato nel testo modificato dall'approvazione dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1258

G/1258/15/4 (già em. 6.0.400/4)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'emendamento 6.0.400, del Governo, ha introdotto principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa,

impegna il Governo:

a prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane dal trattamento delle acque reflue, agli allevamenti intensivi, impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni.

Art. 6

6.0.25 (Testo 2)

[Matera](#), [Pellegrino](#), [Satta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati,

in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.26 (Testo 2)

Lorefice, Bevilacqua, Lombardo

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2004/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2004/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.27 (Testo 2)

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai

fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.28 (Testo 2)

Malpezzi, Camusso, Rojc, Sensi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2004/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 31, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2004/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 11).

6.0.400/1 (Testo 2)

Minasi, Centinaio, Murelli, Claudio Borghi

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «vincoli di» con le seguenti: «le necessarie misure di».

6.0.500/1 (Testo 2)

Rojc, Sensi

All'emendamento 6.0.500, capoverso «Art. 6-bis», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13» con le seguenti: «articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13»;

**4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2025

239ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Zanettin e la senatrice Ternullo hanno presentato l'emendamento 2.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunica, altresì, che è pervenuto il parere non ostativo della 1ª Commissione sugli emendamenti finora approvati e il parere non ostativo della 5ª Commissione sugli stessi emendamenti approvati, ad eccezione delle proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2) e 6.0.500/2, su cui l'esame resta sospeso.

Si riprende con l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento 7.100/1, parere favorevole sull'emendamento 7.100, parere contrario sui subemendamenti 7.0.100/2 e 7.0.100/1 e parere favorevole sull'emendamento 7.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti il subemendamento 7.100/1, che risulta respinto.

Posto ai voti è, quindi, approvato l'emendamento 7.100.

Sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 7.0.100/2 e 7.0.100/1.

Posto ai voti è, quindi, approvato l'emendamento 7.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.1.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sui subemendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2, e sull'emendamento 10.0.100.

Con distinte votazioni, posti ai voti, sono quindi approvati i subemendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2.

Posto ai voti, è altresì approvato l'emendamento 10.0.100, come modificato dai subemendamenti testé approvati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 11.1 e invitano al ritiro dell'emendamento 11.2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 11.1.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 11.2.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.5, e invitano al ritiro degli emendamenti 12.2 e 12.4.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sull'emendamento 12.1.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alla lettera a-bis), che prevede il necessario coordinamento con la legge sul *made in Italy*, precisa che questa è intervenuta in una fase precedente all'adozione del regolamento europeo, con la finalità di creare un ambiente favorevole al processo delle indicazioni geografiche protette, stabilendo norme di stimolo e sostegno, mentre per la fase di registrazione, dal 1º dicembre 2025, dovranno essere

considerate soltanto le norme applicative del regolamento europeo, che peraltro sono inderogabili.

Non sembra quindi ravvedersi la necessità del coordinamento, in quanto le norme della legge n. 206 del 2023 hanno già dispiegato i propri effetti promozionali.

Con riferimento alla lettera a-ter), la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore è già prevista da una norma che è di diretta applicazione, ovvero dall'articolo 8 del regolamento europeo, che al paragrafo 2 stabilisce le condizioni sulla base delle quali il singolo produttore è considerato "soggetto richiedente".

Posto quindi ai voti, l'emendamento 12.1 è respinto.

Il RELATORE precisa che la seconda parte della motivazione espressa dal Rappresentante del Governo per l'emendamento 12.1 vale anche per l'emendamento 12.2.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritira quindi l'emendamento 12.2.

L'emendamento 12.3, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) ritira l'emendamento 12.4.

L'emendamento 12.5, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5, parere favorevole con riformulazione sugli identici 13.6 e 13.7, parere favorevole con riformulazione sul 13.8, parere contrario sugli emendamenti 13.9, identici 13.10, 13.11 e 13.12, identici 13.13 e 13.14, identici 13.15, 13.16 e 13.17, 13.18, identici 13.19 e 13.20, identici 13.21, 13.22 e 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, invito al ritiro degli identici 13.27, 13.28 e 13.29, e parere contrario sul 13.30.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), i senatori [FRANCESCHINI](#) (PD-IDP) e [SENSI](#) (PD-IDP), e la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) aggiungono la propria firma agli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.12, 13.14, 13.17, 13.18 e 13.22.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 13.5.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che la previsione "ove necessario" dell'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e quello dell'ambiente e della sicurezza energetica rende generico il criterio di delega proposto con l'emendamento, in quanto non specifica i presupposti al ricorrere dei quali tale intesa si applicherebbe.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si dichiara disponibile a trovare una formulazione che possa delimitare e quindi individuare l'ambito di applicazione dell'intesa.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), quindi, ritira l'emendamento 13.5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1258/16/4, pubblicato in allegato, accolto dal Governo.

Il RELATORE illustra la proposta di riformulazione degli identici emendamenti 13.6 e 13.7, che è accolta dalle senatrici [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) (che sottoscrive la riformulazione dell'emendamento 13.6) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az).

Posti quindi ai voti, sono approvati, con un'unica votazione, gli emendamenti 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento 13.8, che è accolta dalla senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 13.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posto altresì ai voti, l'emendamento 13.9 è respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sugli identici emendamenti 13.10, 13.11 e 13.12, ricordando l'importanza della necessità di contrastare la deforestazione, che riguarda vaste aree del Sud America e dell'Africa.

Le proposte emendative si pongono su questa linea, volta a commisurare le sanzioni da irrogare anche al profitto illecito derivante degli obblighi stabiliti dal regolamento contro la deforestazione.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che già il regolamento, all'articolo 25, obbliga a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi, nonché sanzioni interdittive.

Tanto premesso, non si ritiene necessaria la modifica proposta con gli emendamenti in esame, in quanto il "profitto illecito" coincide tendenzialmente con il "valore delle materie prime o dei prodotti interessati", già contemplati dal criterio di delega.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) non ritiene congruo affermare che il profitto illecito coincida tendenzialmente con il valore delle materie o prodotti interessati. A suo avviso, si tratta di un forte arretramento nelle tutele, che conferma la visione non incisiva dell'attuale Governo sui temi ambientali.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.10, 13.11 e 13.12.

Sugli identici emendamenti 13.13 e 13.14, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il parere contrario è motivato dalla circostanza che la clausola di salvaguardia degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/99/CE (*medio tempore* sostituita dalla direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente) esclude che le violazioni agli obblighi discendenti dal regolamento contro la deforestazione debbano necessariamente avere natura penale e, per di più, consistere nella privazione della libertà personale.

Inoltre, gli articoli 5 e 8 della direttiva 2024/1203 (il cui recepimento è oggetto di alcuni emendamenti già approvati dalla Commissione) prevedono l'applicazione di sanzioni penali esclusivamente in relazione alle fattispecie di reato delineate dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, con conseguente giuridica impossibilità di sanzionare allo stesso modo illeciti previsti da una diversa fonte del diritto dell'Unione europea.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.13 e 13.14.

Sugli identici emendamenti 13.15, 13.16 e 13.17, il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario, non ritenendo congrua la previsione della mera possibilità di diffidare l'operatore che ha operato in modo illecito.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che il regolamento non fa riferimento a "violazioni sanabili" e chiede quindi di conoscere la *ratio* di tale previsione.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che, in presenza di violazioni sanabili, ovvero gli errori formali regolarizzabili o violazioni con conseguenze eliminabili, non è comunque possibile eliminare la possibilità di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante finalizzata all'adozione delle occorrenti misure correttive.

Detta possibilità è infatti in linea con l'approccio generale che viene in rilievo in tema di violazioni sanabili, ai sensi della legge n. 689 del 1981, che reca modifiche al sistema penale.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che ciò possa esporre il nostro Paese a una procedura di infrazione e chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 13.15.

Dopo una breve replica del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 13.15, 13.16 e 13.17, posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.18.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sugli identici emendamenti 13.19 e 13.20.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'ampliamento della partecipazione agli altri soggetti individuati nell'emendamento non appare né necessario, né opportuno, essendo già coinvolti i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime interessate.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che le associazioni ambientaliste da sempre si occupano anche della lotta alla deforestazione e, pertanto, ritiene che la loro esclusione non vada nella direzione auspicata.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) rimarca la convinzione che le associazioni ambientaliste, in quanto rientranti tra i portatori di interessi, a nome di tutti i cittadini, dovrebbero essere coinvolte a pieno titolo.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.19 e 13.20.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sugli identici emendamenti 13.21, 13.22 e 13.23, ritenendo utile prevedere le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulla lotta alla deforestazione.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'aggiunta proposta appare ultronea, in quanto il regolamento di per sé già individua le forme di comunicazione delle informazioni sulla propria applicazione. Peraltro, la proposta emendativa, qualora approvata, risulterebbe di incerta applicazione, dal momento che l'articolo 25 si riferisce alle sanzioni e non alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico e della Commissione europea.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.21, 13.22 e 13.23.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 13.24.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), con riferimento all'emendamento 13.25 a sua prima firma, ma anche agli emendamenti 13.26, 13.27 e 13.28, che modificano la lettera *n*), chiede l'accantonamento, considerate le interlocuzioni in corso anche in ragione delle possibili modifiche a livello europeo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario sulla soppressione della lettera *n*).

Posto quindi ai voti, l'emendamento 13.25 è respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 13.26.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 13.27.

L'emendamento 13.28, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.29.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.30.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà all'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il parere è contrario poiché l'attività di sorveglianza degli impianti di riciclaggio non è prevista dal regolamento europeo (UE) 2022/1616, che invece prevede e disciplina in modo specifico l'attività di controllo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, i controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio e sui riciclatori, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, comprendono in particolare gli *audit*, integrati da una valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione e da un esame della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità.

In aggiunta, i considerando 26 e 27 del regolamento chiariscono che, poiché gli impianti di riciclaggio sono complessi e possono essere soggetti a molteplici parametri e procedure, è opportuno, al fine di facilitare lo svolgimento di *audit* efficienti nel quadro dei controlli ufficiali, prevedere un documento che riassume in modo standardizzato il funzionamento, il controllo e il monitoraggio in modo da dimostrarne la conformità al regolamento.

Con specifico riguardo alla modifica di cui alla lettera *b*), evidenzia che la stessa non risulta convincente in quanto le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali sugli impianti sono definiti direttamente dall'articolo 27 del regolamento. Quanto poi alla finalità dei controlli e alle relative conseguenze, esse sono chiaramente individuate dall'articolo 28 del regolamento.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario anche sull'emendamento 14.2.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il contenuto degli obblighi previsti in capo agli operatori economici è previsto dal regolamento europeo. Conseguentemente, il regolamento contempla direttamente le ipotesi nelle quali può assumere rilevanza la qualità di piccolo operatore.

Quanto poi alla possibilità di modulare le tariffe da richiedere agli operatori e l'entità delle sanzioni irrogabili alla dimensione delle imprese, evidenzia che, nel caso delle tariffe, esse verranno determinate tenuto conto della tipologia e della durata dei controlli da effettuare da parte dell'Autorità competente. Quanto al trattamento sanzionatorio, la dimensione dell'impresa assume già rilevanza in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ribadisce l'importanza del tema delle tariffe, anche tenendo conto delle piccole e medie imprese; non si ritiene, inoltre, soddisfatto dei chiarimenti avuti sulle lettere *a*) e *b*).

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.2 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 15.1 che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 16.1 con una riformulazione, un parere contrario sul 16.2 e un invito al ritiro sugli identici emendamenti 16.3, 16.4 e 16.6. Invitano, inoltre, al ritiro dell'emendamento 16.0.1 ed esprimono parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 16.0.2 e favorevole sul 16.0.3.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) accoglie la proposta riformulazione illustrata dal RELATORE con riferimento all'emendamento 16.1.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 16.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

L'emendamento 16.2, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritira l'emendamento 16.3 e sottoscrive l'ordine del giorno G/1258/12/4.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) sottoscrive l'emendamento 16.4 e contestualmente lo ritira, aggiungendo la propria firma all'ordine del giorno G/1258/12/4.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) sottolinea la diversità tra il parere contrario sull'emendamento 16.6, relativo ai controlli alle frontiere, e il parere favorevole sull'emendamento 15.1, anch'esso relativo ai controlli alle frontiere.

Nel caso in esame, si tratta di controlli importanti sul comportamento di chi si occupa del recupero delle batterie, che spesso comporta la dispersione illegale di sostanze tossiche o inquinanti nell'ambiente. Chiede quindi di rivedere il tenore del parere.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario considerando che, da un lato, il regolamento già prevede il contenuto e le modalità di effettuazione dei controlli e, dall'altro, la proposta emendativa sembra funzionale a prevedere lo svolgimento di un'attività di controllo alla frontiera ulteriore e diversa da quella già ordinariamente svolta dalle Autorità all'uopo preposte, con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 16.6 e sottoscrive l'ordine del giorno G/1258/12/4.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 16.0.1.

Il RELATORE illustra la riformulazione dell'emendamento 16.0.2, accolta dalla senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az).

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 16.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Inoltre, posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.0.3.

Si passa, quindi, agli ordini del giorno ed emendamenti accantonati.

Sull'ordine del giorno G/1258/2/4, il [PRESIDENTE](#) ricorda che erano emerse incertezze sull'impegno al Governo, con particolare riguardo all'esclusione dell'identificazione dell'utilizzatore finale.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) dichiara la sua contrarietà sull'ordine del giorno.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) ricorda che era stato chiesto un supplemento di riflessione, trattandosi di un impegno al Governo in favore di deroghe alle sanzioni alla Russia e alla Bielorussia, per l'esportazione di prodotti, in un contesto di guerra di aggressione, in cui l'Europa si sta apprestando ad adottare un ulteriore pacchetto di sanzioni contro questi due Paesi.

Il RELATORE propone di espungere le ultime parole dell'impegno, relative all'identificazione dell'utilizzatore finale.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) ribadisce che la sostanza dell'impegno al Governo non cambia e invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, preso atto della disponibilità dei proponenti a sopprimere l'inciso finale dell'impegno, pone ai voti l'ordine del giorno come riformulato.

La Commissione approva l'ordine del giorno G/1258/2/4 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [SATTA](#) (FdI) ritira l'ordine del giorno G/1258/10/4, al fine della ripresentazione in Aula per la trattazione insieme a quello, precedentemente ritirato, a firma della senatrice Murelli.

L'ordine del giorno G/1258/12/4 è quindi accolto dal Governo.

L'emendamento 2.0.1 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.1 (testo 2).

Su sollecitazione del senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), il [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, per l'imminente inizio della seduta d'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

G/1258/2/4 (Testo 2)

[Borghesi](#), [Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024;

premesso che:

il regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha introdotto alcune deroghe riguardo all'esportazione di prodotti verso la Federazione Russa;

tale regolamento specifica che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione degli oggetti di rubinetteria che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, i beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Russia;

lo stesso tema si pone per le esportazioni in Bielorussia; il regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina, permette la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, tra gli altri, beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero per tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;

per usufruire di tali deroghe, le aziende esportatrici italiane devono munirsi di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

secondo la normativa vigente, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 221, l'UAMA in applicazione delle deroghe contemplate dalle misure restrittive unionali, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, una sola tipologia autorizzazione; tale autorizzazione, denominata Autorizzazione specifica individuale, non risulta però idonea a essere utilizzata per le esportazioni dei beni sopracitati; nelle more di questa tipologia di autorizzazione è prevista l'individuazione dell'utilizzatore finale del bene, pratica impossibile per gli operatori del settore sopracitato, in quanto operano in un contesto di commercio interaziendale ("*Business-to-business*");

le concrete difficoltà incontrate nell'*iter* per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione stanno comportando la perdita di quote di mercato in favore di operatori di Paesi terzi,

impegna il Governo:

a valutare, per quanto riguarda i prodotti a uso non duale oggetto di deroga dalle sanzioni nazionali, europee ed internazionali, le opportune iniziative volte ad agevolare le procedure di autorizzazione.

G/1258/16/4 (già em. 13.5)

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024;

premesso che:

l'articolo 13 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115

(*European Deforestation-free products Regulation - EUDR*), che mira a frenare, nell'Unione europea, la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno;

per poter essere immessi sul mercato dell'Unione, i prodotti interessati devono essere a deforestazione zero;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità competente designata per gli adempimenti previsti dal regolamento, operi, ove necessario, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2

2.0.1 (Testo 3)

[Zanettin](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della salute, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per la costituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20.

2. Il tavolo tecnico istituito con il decreto di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione dei destinatari della sentenza in oggetto ed esclusione di coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto;

b) affidamento della tenuta dei dati al Ministero della salute;

c) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati raccolti, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

2. Il documento conclusivo di cui al comma 2 è inviato alle rispettive competenti commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 13

13.6 (Testo 2)

[Zanettin](#), [Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115», con le seguenti: «definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e definire attraverso un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti un elenco di strumenti di verifica e di controllo.».

13.7 (Testo 2)

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115», con le seguenti: «definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115»;*
- b) *al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e definire attraverso un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti un elenco di strumenti di verifica e di controllo.».

13.8 (Testo 2)

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «soggetti privati» inserire le seguenti: «anche in forma associata».

Art. 16

16.1 (Testo 2)

[Rojc](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 2, alla lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «incluso strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale.»

16.0.2 (Testo 2)

[Murelli](#), [Centinaio](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2024/1174, che modifica la direttiva 2014/59/ UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il numero 9).

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2025

240^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della 1^a Commissione sugli ulteriori emendamenti approvati, in cui si esprime un parere non ostativo, rilevando l'opportunità, al comma 2 (*rectius*: comma 3) dell'emendamento 2.0.1 (testo 3), di sostituire le parole "Il documento conclusivo di cui al comma 2" con le parole "Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 2".

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.15 (testo 2) il Relatore e il Rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 3.10 (testo 2) è respinto.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 3.15 (testo 2) che, posto ai voti, è respinto.

Avendo concluso l'esame degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#) propone di aggiornare i lavori alla seduta di domattina, in attesa del parere della 5^a Commissione sugli ulteriori emendamenti approvati, per poter procedere alle votazioni finali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2025

241^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuto, da parte della 5^a Commissione, parere non ostativo su alcuni degli ulteriori emendamenti approvati.

L'esame è tuttavia sospeso sulle proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 2.0.1 (testo 3), 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2), 6.0.500/2, 10.0.100/1, 10.0.100/2, 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2).

Si resta quindi in attesa di tale ulteriore passaggio procedurale della 5^a Commissione per procedere con il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025

242^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge di delegazione europea 2024. Approvata relazione sul *Doc. LXXXVI, n. 2*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti e subemendamenti su cui era rimasto sospeso.

Il parere è del seguente tenore: parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1 (testo 3), 6.0.200 e 6.0.200/7. Sull'emendamento 6.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole: "quantificati in" con le seguenti: "pari a". Sugli identici emendamenti 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, della seguente lettera: "c) al comma 5, sostituire le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n)", con le seguenti: "lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), g), i), l), m) e n)". Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 6.0.500/1 (testo 2), 6.0.500/2, 10.0.100/1 e 10.0.100/2.

Avendo la 5^a Commissione espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione, sui punti prima evidenziati, va applicato l'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento, secondo cui la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste.

Pertanto, sulla base del parere della 5^a Commissione, si passa alla votazione degli emendamenti presentati dal Relatore in ossequio ad esso.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previa verifica della presenza del numero legale, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.0.1 (testo 3)/5^a Commissione, 6.0.100/5^a Commissione, 6.0.200/7/5^a Commissione, 6.0.200/5^a Commissione e gli identici 13.6 (testo 2)/5^a Commissione e 13.7 (testo 2)/5^a Commissione, pubblicati in allegato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali congiunte sul disegno di legge di delegazione europea 2024 e sulla Relazione programmatica 2024 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il suo voto di astensione.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo di appartenenza.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, complimentandosi con il Relatore e la Commissione per l'ottimo lavoro svolto.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) si associa ai complimenti e preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Scurria a riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2024, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame in Commissione, autorizzando altresì il Relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari, tra cui quelli relativi all'articolo 1.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) pone, infine, in votazione lo schema di relazione per l'Assemblea, predisposto dal relatore Zanettin, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1258](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 3)/5a Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

Art. 6

6.0.100/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento 6.0.100, al comma 3, sostituire le parole: «quantificati in», con le seguenti: «pari a».

6.0.200/7/5a Commissione

Il Relatore

Sopprimere il subemendamento.

6.0.200/5a Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

Art. 13

13.6 (testo 2)/5a Commissione [id. a 13.7 (testo 2)/5a Commissione]

Il Relatore

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) al comma 5, sostituire le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n)", con le seguenti: "lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), g), i), l), m) e n)".»

13.7 (testo 2)/5a Commissione [id. a 13.6 (testo 2)/5a Commissione]

Il Relatore

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) al comma 5, sostituire le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n)", con le seguenti: "lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), g), i), l), m) e n)".»